

IVA

Le regole di utilizzo in compensazione del credito Iva annuale

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Con il **provvedimento n. 10659 del 15 gennaio 2019** è stato approvato il **modello di dichiarazione annuale IVA/2019** relativo all'anno 2018, da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate **dal 1° febbraio al 30 aprile 2019** in forma autonoma.

Nel caso in cui dalla dichiarazione Iva emerga un'**eccedenza a credito** è possibile richiedere la stessa **a rimborso** o in **compensazione orizzontale**, al verificarsi di determinate condizioni.

L'**utilizzo in compensazione esterna**, ossia la possibilità di utilizzare il credito per il versamento di altri tributi o contributi a carico del contribuente, soggiace a **distinte regole a seconda dell'ammontare del credito spettante**.

Fino a 5.000 euro il credito spettante può essere utilizzato **liberamente, a partire dal 1° giorno del periodo successivo** a quello cui la dichiarazione Iva si riferisce: pertanto, gli interessati hanno potuto utilizzare il credito Iva annuale 2018, di **importo inferiore a 5.000 euro**, per i versamenti effettuati il **16 gennaio 2019** con **codice tributo 6099**, utilizzando i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

Qualora l'ammontare del credito **superi la soglia dei 5.000 euro**, la compensazione può avvenire **solo dopo aver ottenuto il visto di conformità** ([articolo 10, comma 7, D.L. 78/2009](#)) e **a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione** ([articolo 3 D.L. 50/2017](#)).

Esemplificando, **il contribuente può recuperare il credito Iva annuale già dal 16 febbraio 2019**, nel caso in cui **presenti la dichiarazione** annuale Iva il **5 febbraio 2019**; anche in tal caso, la **compensazione** orizzontale deve avvenire tramite i **canali telematici** dell'Agenzia delle Entrate.

Il visto di conformità, di cui all'[articolo 35, comma 1, lett. a\), D.Lgs. 241/1997](#), può essere rilasciato **esclusivamente dai soggetti abilitati**, dotati di una specifica **copertura assicurativa** e iscritti in un **apposito elenco** dei soggetti abilitati presso la Direzione Regionale delle Entrate; il professionista assevera la conformità dei dati delle dichiarazioni, nonché la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. In alternativa all'apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall'organo incaricato ad effettuare il **controllo contabile**.

Il limite di 5.000 euro, superato il quale occorre l'apposizione del visto, è **elevato a 50.000 euro per le start up innovative** dall'[articolo 4, comma 11-novies, D.L. 3/2015](#), per il periodo di

iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese.

Nel caso in cui sussistano dei **crediti Iva residui** dell'anno 2018 relativi ai primi tre trimestri ma non completamente utilizzati in compensazione (codici tributo 6036, 6037 e 6038) o riferiti al credito Iva annuale residuo del 2017 (codice tributo 6099) tali somme possono ancora essere utilizzate **fino al momento in cui non viene presentata la dichiarazione Iva annuale** relativa al 2018.

Qualora il credito non venga completamente utilizzato entro la data di presentazione della dichiarazione Iva 2019, **l'importo residuo dovrà essere riportato in dichiarazione**, determinando così la **"rigenerazione"** dell'anno di riferimento da utilizzare, da quel momento in poi, nel modello F24 ([circolare 29/E/2010](#)). Il limite **massimo** dei crediti compensabili tramite modello F24 resta di **700.000 euro**.

Solo dopo la presentazione della dichiarazione annuale Iva tali crediti residui si **"trasformano"** in credito Iva annuale 2018 (**codice tributo 6099, anno 2018**) seguendo le ordinarie regole di utilizzo.

L'ammontare del credito che si intende riportare in detrazione nell'anno successivo, o che si intende compensare nel modello F24, deve essere esposto **nel rigo VX5**.

Il **rigo VX4, colonna 1** è invece riservato ai contribuenti Iva che intendono chiedere il **rimborso del credito** emergente dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta 2018. Si precisa che il rimborso, nelle **ipotesi previste dall'[articolo 30, comma 2](#), o dall'[articolo 34, comma 9](#)**, compete solo se l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale è **superiore a 2.582,28 euro**. In caso di **cessazione di attività**, il rimborso compete senza limiti di importo.

Oltre alle predette ipotesi, il contribuente può **comunque richiedere il rimborso** qualora:

- dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta risulti un'eccedenza d'imposta detraibile e
- dalle dichiarazioni relative ai 2 anni immediatamente precedenti risultino eccedenze d'imposta detraibili riportate in detrazione nell'anno successivo.

In tal caso, il rimborso compete per il **minore degli importi delle predette eccedenze**, anche se inferiori al suindicato limite di **2.582,28 euro**.

Si ricorda infine che, con l'introduzione della comunicazione delle **liquidazioni periodiche Iva – modello Lipe** - il **quadro VH relativo alle liquidazioni Iva** dovrà essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva ([Risoluzione 104/E/2017](#)).

Seminario di specializzazione

FATTURAZIONE ELETTRONICA, ADEMPIMENTI DIGITALI E RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELLO STUDIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)